



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali

Allegati n. 1

Oggetto: Richiesta parere "Definizione demanio idrico pubblico" nota PEC n. AOOGR/394858/G.070.010 DEL 13/08/2018

Al Direttore ROBERTO SCALACCI
DIREZIONE AGRICOLTURA
E SVILUPPO RURALE

In allegato si trasmette il parere in oggetto, che si riferisce alla nota pervenuta in data 13/08/2018 all'Avvocatura regionale, poi inoltrata per competenza allo scrivente Ufficio.

Cordiali saluti

Il Dirigente responsabile
- Dott.ssa Daniela M.M. Cadoni -



Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali

La richiesta di parere formulata dalla Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale pone i seguenti quesiti:

1) " se la definizione di "Reticolo idrografico e di gestione" così come individuato nella DGRT 1357/2017, sebbene non definibile spazialmente, nè misurabile , debba essere ritenuto alla stregua di Demanio idrico pubblico ai sensi dell'articolo 822 del e dell'articolo 1 del R.d.1775/1933, c.c.

2) “ se la definizione dei "Reticolo idrografico e di gestione" così come individuato nella DGRT 1357/2017 richieda l'individuazione grafica catastale e le azioni conseguenti (frazionamento, esproprio e presa in carico del demanio pubblico) ",

*

La questione, sebbene distinta in due punti, può essere inquadrata e risolta in modo univoco dalla lettura delle disposizioni inerenti la definizione del Demanio Idrico e dalla normativa regionale in materia.

Preliminarmente preme evidenziare che ai sensi dell'articolo 822 c.c. appartengono allo Stato e fanno parte del demanio cd. necessario (cioè sono necessariamente tali per legge a prescindere da qualunque eventuale diversa intestazione catastale) i “fiumi”, i “torrenti” e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia.

L'articolo 1 del RD 1775/1933 stabiliva che "sono pubbliche tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate o incrementate, le quali, considerate sia isolatamente per la loro portata o per l'ampiezza del rispettivo bacino imbrifero, sia in relazione al sistema idrografico al quale appartengono, abbiano od acquistino attitudine ad usi di pubblico generale interesse"; dunque il regime di appartenenza veniva sostanzialmente fatto dipendere dalla idoneità a soddisfare il pubblico interesse.

Questa disposizione è stata abrogata dal DPR 238/1999, il cui articolo 1 dà una definizione estremamente ampia e generale del demanio idrico: "Appartengono allo Stato e fanno parte del



Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali

demanio pubblico tutte le acque sotterranee e le acque superficiali, anche raccolte in invasi o cisterne."

Lo stesso art. 144 del D.lgs. 152/2006 - nel confermare quanto statuito ex L. 34/1994, art.1-, rubricato la "Tutela e uso delle risorse idriche", al primo comma prevede che "Tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo, appartengono al demanio dello Stato".

Ai sensi dell'articolo 54 del d.lgs.152/2006 (Norme in materia ambientale) con cui sono definite una serie di dettagliate definizioni delle acque, divise in tre generali categorie: meteoriche, sotterranee e superficiali (queste ultime distinte a loro volta in acque interne (correnti o stagnanti), di transizione e costiere), viene definito "fiume" un "corpo idrico interno che scorre prevalentemente in superficie, ma che può essere parzialmente sotterraneo".

La l.r. 79/2012, relativamente al reticolo idrografico richiama la definizione fornita dall'articolo 54 del D.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale), ovvero "l'insieme degli elementi che costituiscono il sistema drenante alveato del bacino idrografico".

La stessa norma regionale definisce il reticolo di gestione come il sottoinsieme del reticolo idrografico che "necessita di manutenzione, sorveglianza e gestione per garantire il buon regime delle acque, prevenire e mitigare fenomeni alluvionali" (art.4, comma 1, lettera a), l.r.79/2012).

La giurisprudenza ritiene quale elemento determinante al fine di stabilire la demanialità delle acque il criterio della suscettibilità, anche solo potenziale, di uso pubblico, risultando secondario il criterio della massa d'acqua e, meramente ricognitivo, dichiarativo e non costitutivo l'iscrizione negli elenchi e l'indicazione delle mappe catastali.

L'accertamento della demanialità, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, deve avvenire mediante indagini specifiche volte a stabilire, in relazione alle caratteristiche dei



Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali

luoghi (quali equilibrio geomorfologico e geostatico dei terreni interessati, aspetti ambientali, tutela della pubblica incolumità) il grado di interesse pubblico generale e collettivo. Per l'attribuzione della demanialità di un corso d'acqua è sufficiente l'accertamento dei caratteri idrografici, non assumendo rilievo il mancato inserimento nell'elenco delle acque pubbliche, avendo tale iscrizione carattere non costitutivo o attributivo ma solo meramente dichiarativo della demanialità, data la natura meramente ricognitiva del provvedimento (Cass. pen- Sez.II sent.n.350/1985)

Poiché i fiumi e i torrenti sono necessariamente demaniali ai sensi dell'art. 822 cc, e poiché l'alveo, i terreni soggetti a piene ordinarie sono parte integrante del fiume (si veda anche l'articolo 945 c.c. secondo cui le isole e unioni di terra che si formano nel letto dei fiumi o torrenti appartengono al demanio pubblico.), le superfici interessate sono di proprietà pubblica indipendentemente dall'intestazione catastale .

Sul punto si è chiaramente espressa la Corte di Cassazione a Sezioni Unite che ha avuto modo di precisare che "fanno parte del demanio idrico, perchè rientrano nel concetto di alveo le sponde e le rive interne dei fiumi , cioè le zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie ed altresì gli immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per natura dell'uomo" (Cass., SS.UU. 18/12/1998, n.12701; 17/09/2015, n.18215; T.A.R. Catania, sez. III, sentenza nr. 1270 del 13 Maggio 2015; si vedano anche T.S.A.P. sentenza nr. 77 del 16 Maggio 2007).

Le mappe catastali costituiscono un sistema ausiliario rispetto all'insieme degli elementi acquisiti attraverso l'istruttoria effettuata sulla demanialità del bene, non avendo pertanto alcun valore probatorio a prescindere dalla rappresentazione o meno in mappa del bene.

Il reticolo idrografico e di gestione della Regione Toscana, come sopra definito, è stato individuato con deliberazione di Consiglio regionale n. 57 del 11 giugno 2013, ai sensi della l.r.79/2012; sulla sua demanialità e in ordine all'efficacia non costitutiva, bensì ricognitivo-dichiarativa delle risultanze catastali¹, si conferma quanto sopra esposto, anche alla luce della

¹ Con riguardo al valore non probatorio delle risultanze catastali, cfr: Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza nr. 2769, del 5 Giugno 2015, T.A.R. Milano, sez. II, sentenza nr. 1195 del 20 Maggio 2015, Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza nr. 5, del 5 Gennaio 2015, Cassazione civile, sez. II, sentenza nr. 15637, del 18 Settembre 2012.



Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali

giurisprudenza più aggiornata, (cfr. Cassazione civile, sez. trib, sentenza nr. 22904, del 29 Ottobre 2014, T.A.R. Firenze, sez. III, sentenza nr. 649 del 23 Aprile 2014, Cassazione civile, sez. II, nr. 23958, del 22 Ottobre 2013, T.A.R. Napoli, sez. VII, sentenza nr. 16202 del 12 Dicembre 2007, Cassazione civile, sez. II, sentenza nr. 4774 del 13 Luglio 1983; tra le altre si veda anche T.A.R. Genova, sez. I, sentenza nr. 5564, del 5 Luglio 2010 per quanto riferito all'efficacia dichiarativa degli elenchi quali il reticolo idrografico).

Il reticolo di gestione è oggetto di verifica costante tant'è che, a fronte di errori materiali si procede sia all'inserimento nello stesso di tratti di corsi d'acqua che per mero errore materiale, viste la natura e le caratteristiche dei medesimi, non erano stati precedentemente inseriti, sia all'esclusione di tratti che, sempre per mero errore materiale, erano precedentemente inseriti, ma che dalla verifica effettuata non risultano possedere le caratteristiche di corsi d'acqua ai sensi del d.lgs. 152/2006.

In conclusione, si conferma la natura demaniale del reticolo idrografico, nonchè delle relative opere idrauliche costruite dall'uomo in alveo e destinate al servizio e alla funzionalità del bene demaniale principale (naturale) seppur insistenti su terreno al catasto risultante appartenente a soggetti privati. In tali casi, al fine di regolarizzare la fattispecie anche sotto il profilo amministrativo, dovrebbe essere avviata, in collaborazione con l'Agenzia del Demanio, una procedura volta alla demanializzazione formale dell'area interessata (qualora ovviamente abbia i requisiti tecnici), che, peraltro, non prevede procedure di esproprio o acquisizione, ma la sola regolarizzazione in via amministrativa di un bene già demaniale, da considerarsi tale anche in assenza della regolarizzazione catastale.

Discende che il "reticolo idrografico e di gestione" così come individuato nella DCR 57/2013 e da ultimo nella DGRT 1357/2017, costituisce Demanio idrico pubblico ai sensi dell'articolo 822 e non richiede, per essere definito tale, che vi corrisponda l'individuazione grafica catastale.



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione Affari Legislativi, Giuridici ed Istituzionali

L'ultimo aspetto che preme infine precisare, in quanto strettamente connesso, è il regime giuridico applicabile alle aree afferenti al demanio idrico.

Come è noto, a seguito del processo di decentramento amministrativo avviato con il d.lgs. 112/98, nella Regione Toscana attuato con la normativa correttamente citata nella richiesta di parere, sono state affidate alla Regione le competenze relative alla gestione del demanio idrico, comprese la determinazione e l'introito dei canoni di concessione, rimanendo in capo allo Stato la titolarità dei relativi beni.

Il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni attribuiscono a quest'ultime (...) "oltre alle competenze in materia di derivazione delle acque pubbliche (e delle relative concessioni ed approvazioni progettuali), in esito al trasferimento ex art. 4, comma 1, legge 15 marzo 1997 n. 59 ed art. 89 d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112, anche la gestione, in generale, del demanio idrico (art. 86 d.lgs. 112 cit), per cui compete alla Regione il controllo di legalità sulle attività aventi ad oggetto il demanio idrico" (cfr. Cass. Sez. Un. n. 27183/2007).

In merito al regime giuridico applicabile alle aree appartenenti al demanio idrico, l'articolo 1 (Ambito di applicazione) del Regolamento 60/R/2016, prevede che le norme in esso contenute si applicano: (...) a tutto il reticolo idrografico di cui all'articolo 22, comma 2 lettera e) della l.r.79/2012, nonché alle opere idrauliche 5 , di bonifica e alle relative pertinenze e aree appartenenti al demanio regionale."

Visto quanto sopra, affinché possa legittimamente ipotizzarsi una raccolta riservata di tartufae negli ambiti afferenti al reticolo idrografico e di gestione occorre, per la normativa in materia di demanio idrico, che il soggetto interessato richieda il rilascio di una concessione demaniale ai sensi della l.r.80/2015 e del relativo regolamento di attuazione (d.p.g.r.60/R/2016).

- Dott.ssa Natascia Signori -